

accettabili, se necessarie, solamente per strade che richiedono una luminanza superiore a 1,5 cd/m², come richiesto dalle più recenti norme di buona tecnica.

– orientamento su impianti a maggior coefficiente di utilizzazione senza superare i livelli minimi previsti dalle più recenti norme di buona tecnica e garantendo il rispetto dei valori di uniformità e controllo dell'abbagliamento previsto da dette norme;

– mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni connesse alla sicurezza, dei valori medi di luminanza, non superiori ad 1 cd/m²;

– essere muniti di appositi dispositivi, che agiscono puntualmente su ciascuna lampada o in generale sull'intero impianto, in grado di ridurre e controllare il flusso luminoso in misura non inferiore al 30% rispetto al pieno regime di operatività. L'orario entro cui operare tale riduzione è stabilito con atto dell'Amministrazione comunale competente.

2. I requisiti di cui sopra non si applicano per le sorgenti interne ed internalizzate, per quelle in impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore ai 2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen cadauna, per quelle di uso temporaneo che vengono spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ventidue nel periodo di ora legale, per gli impianti di modesta entità e per gli impianti per i quali è concessa deroga.

3. L'illuminazione di impianti sportivi deve essere realizzata in modo da evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti. Per tali impianti è consentito l'impiego di lampade diverse da quelle sopra descritte.

4. È fatto divieto di utilizzare in modo permanente fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario.

5. L'illuminazione degli edifici deve avvenire di norma dall'alto verso il basso. Solo in caso di illuminazione di edifici classificati di interesse storico-architettonico e monumentale e di quelli di pregio storico, culturale e testimoniale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l'alto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze e, se necessari, dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso come schermi o alette paraluce.

TITOLO 3 – REGOLAMENTO INTEGRATIVO PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO E PER LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO AGRARIO

CAPO I – NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 3.1.1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento detta disposizioni di difesa delle essenze arboree, di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree rurali di particolare pregio ambientale quali filari, aree boscate, siepi, macchie, delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni quali torrenti, rii e canali irrigui.

2. L'Amministrazione comunale fornisce, a chiunque li richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 3.1.2 – Norme di esclusione

1. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate, ovvero gli impianti di origine esclusivamente artificiale disposti per più file parallele in pieno campo e destinati alla produzione di legname come pure gli impianti agro - ambientali realizzati ai sensi del Reg. CEE 2078/92 e gli impianti forestali produttivi o misti realizzati ai sensi del Reg. CEE 2080/92 e successive modifiche e variazioni.
2. Sono altresì esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, i vivai, nonché tutte le coltivazioni da frutto. Sono escluse inoltre tutte le specie elencate nel gruppo 4 dell'elenco delle essenze menzionate, in quanto infestanti e alteranti gli equilibri normalmente esistenti.
3. Sono invece da considerare sottoposti a tutela i viali o filari di gelsi che abbiano esplicito carattere di tipicità in quanto elementi residuali della storia e dell'economia agraria.

Art. 3.1.3 – Definizione di aree di pertinenza

1. Ai fini della tutela e dello sviluppo delle essenze arboree relativamente all'apparato sia aereo sia radicale, si definiscono "aree di pertinenza" le superfici permeabili necessarie a garantire la vita degli alberi in condizioni soddisfacenti.

Art. 3.1.4 – Nuovi impianti

1. Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n°285 del 30.04.92 artt. 12, 16, 17, 18, 29 e relativo regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi si prescrivono le seguenti linee di indirizzo:
 - a. nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.
 - b. la superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno agrario ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi l'interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.
 - c. per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi, ecc., deve essere inderogabilmente rispettata la distanza minima dalla base del tronco di m. 1 e, quando possibile, una superficie non impermeabilizzata di mq. 4.
 - d. nelle piantumazioni di nuovo impianto non sono ammesse le specie sensibili e potenziali vettori del colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) quali, a solo titolo esemplificativo: pero selvatico, melo selvatico, sorbo domestico, sorbo degli uccellatori, sorbo montano, biancospino, azzerruolo, nespolo e agazzino.

Art. 3.1.5 – Scelta delle specie dei nuovi impianti e nelle sostituzioni

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

1. Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

2. L'impianto delle specie del gruppo "4" è sconsigliata per ragioni di salvaguardia del paesaggio, in quanto le specie indicate tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona.

3. I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi, sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico ambientali.

4. Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

- interventi di rinaturalizzazione (rimboschimenti, siepi, ecc.) Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema. Sono consentite pertanto esclusivamente quelle essenze che vegetavano nelle foreste padane, vale a dire alberi ed arbusti del solo gruppo "1" e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Possono essere usate specie diverse solamente in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento dell'ecosistema. In caso di impianti realizzati ai sensi di regolamenti comunitari (es. Reg. CEE 2078/92 e Reg. CEE 080/92) o regionali, non varranno le presenti norme ma quelle specifiche di tali regolamenti.

- zone agricole. Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della pianura creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi. Potranno pertanto essere messi a dimora alberi e arbusti dei gruppi "1" e "2" nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; è consentito inoltre l'impianto di essenze del gruppo "3" all'interno delle aree cortilive.

- verde urbano. Essendo l'ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale. Potranno essere messi a dimora alberi e arbusti dai gruppi "1", "2" e "3". Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali.

LISTA DELLE SPECIE PER NUOVI IMPIANTI**Gruppo 1°- ALBERI**

- *Acer campestre* L. Acero campestre
- *Alnus glutinosa* L. Gaertn. Ontano nero
- *Carpinus betulus* L. Carpino bianco
- *Fraxinus Excelsior* L. Frassino
- *Fraxinus oxycarpa* Bieb. Frassino meridionale
- *Populus alba* L. Pioppo bianco
- *Populus canescens* Ait. Smith Pioppo grigio
- *Populus nigra* L. Pioppo nero
- *Populus nigra "Italica"* L. Pioppo cipressino

- *Prunus avium* L. Ciliegio selvatico
- *Quercus robur* L. Farnia
- *Salix alba* L. Salice bianco
- *Salix viminalis* L. Salice da vimini
- *Tilia platyphyllos* Scop. Tiglio
- *Tilia cordata* L. Tiglio selvatico
- *Ulmus carpinifolia* L. Olmo campestre
- *Juglans regia* L. Noce

ARBUSTI

- *Clematis vitalba* L. Vitalba
- *Clematis viticella* L. Viticella
- *Colutea arborescens* L. Vescicaria
- *Cornus sanguinea* L. Sanguinella
- *Corylus avellana* L. Nocciolo
- *Euonymus europaeus* L. Fusaggine
- *Frangula alnus* Miller. Frangola
- *Hedera helix* L. Edera
- *Hippophae rhamnoides* L. Olivello spinoso
- *Humulus lupulus* L. Luppolo
- *Ligustrum vulgare* L. Ligustro
- *Lonicera caprifolium* L. Lonicera
- *Prunus spinosa* L. Prugnolo
- *Rhamnus cathartica* L. Spino cervino
- *Rosa canina* L. Rosa selvatica
- *Rubus caesius* L. Rovo bluastro
- *Rubus ulmifolius* Schott. Rovo comune
- *Salix cinerea* L. Salice grigio
- *Salix eleagnos* Scop. Salice da ripa
- *Salix purpurea* L. Salice rosso
- *Sambucus nigra* L. Sambuco
- *Viburnum lantada* L. Lentaggine
- *Viburnum opulus* L. Pallon di maggio

Gruppo 2°**ALBERI**

- *Celtis australis* L. Bagolaro, spaccasassi
- *Ficus carica* L. Fico
- *Juglans regia* L. Noce

- *Malus domestica* Borkh. Melo
- *Morus alba* L. Gelso
- *Morus nigra* L. Moro
- *Platanus orientalis* L. Platano orientale
- *Populus nigra* var. *Italica* Duroi Pioppo cipressino
- *Prunus persica* L. Pesco
- *Prunus armeniaca* L. Albicocco
- *Prunus cerasifera* Ehrh. Mirabolano
- *Prunus domestica* L. Prugno, Susino
- *Prunus cerasus* L. Amarena
- *Punica granatum* L. Melograno
- *Pyrus communis* L. Pero
- *Salix viminalis* L. Salice da vimini
- *Tilia spp.* Tiglio
- *Vitis vinifera* L. Vite comune

ARBUSTI

Sono ammesse solo le specie caducifoglie.

Gruppo 3°**ALBERI**

Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4". Sono ammesse le conifere fino ad un massimo del 20%. Qualora il numero complessivo d'alberi da collocare a dimora fosse inferiore o uguale a 4, tale percentuale è elevata al 50%.

ARBUSTI

Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".

Gruppo 4°

- *Robinia pseudoacacia* L. Acacia, Robinia
- *Ailanthus altissima* Mill. Swingler Ailanto
- *Acer negundo* L. Acero americano
- *Amorpha fruticosa* L. Falso indaco

Ad eccezione delle loro varietà non infestanti. Sono fatti salvi casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.

Art. 3.1.6 – Abbattimenti

1. L'abbattimento degli alberi oggetto di salvaguardia (come specificato agli artt.4 e 6 del presente Regolamento) è consentito di norma solo in caso di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, intralcio o pericolo alla viabilità, ecc.) e, in via straordinaria, qualora faccia parte di

progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente Regolamento, una migloria ambientale dell'esistente o in caso di esemplari affetti da patologie gravi.

2. Chi intende abbattere degli alberi ubicati all'interno del territorio urbanizzato deve richiedere al Comune l'autorizzazione, utilizzando il modello all'uopo predisposto, nella quale siano descritte le caratteristiche della pianta da abbattere e le relative motivazioni.

3. Nel caso in cui le ragioni dell'abbattimento della pianta appaiano dubbie, l'Amministrazione Comunale può predisporre un sopralluogo con un tecnico specializzato al fine di accertare, anche con perizia tecnica, le effettive condizioni della pianta.

4. Qualora non ricorrano le condizioni per l'abbattimento della pianta il Comune ne darà notizia agli interessati motivandone in tal caso la scelta.

5. In caso di grave ed imminente situazione di pericolo causata da piante od alberi, il proprietario della pianta, od altro soggetto avente titolo, può procedere comunque, nell'interesse dell'incolumità a persone e/o cose, all'abbattimento della pianta, avendo cura di darne tempestiva comunicazione al Comune.

Art. 3.1.7 – Sostituzione a seguito di abbattimenti

1. L'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale per l'abbattimento di piante, anche non più vegetanti, prevede la ripiantumazione delle medesime anche con altre essenze solo in caso di piante di pregio collocate in contesti di valenza architettonica.

2. L'abbattimento di una pianta eseguito in assenza di autorizzazione e degli interventi che siano causa di danneggiamento al ciclo vitale della pianta medesima comportano obbligatoriamente la sostituzione della/e piante con altrettanti individui.

3. L'inottemperanza alle prescrizioni riportate negli atti autorizzativi, o l'assenza del provvedimento stesso, comporta l'applicazione delle relative sanzioni.

4. Per quanto non espressamente riportato si rimanda agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.

Art. 3.1.8 – Potature

1. Le potature devono essere effettuate sulla pianta interessando branche e rami di diametro non significativo per il portamento della stessa, praticando i tagli ai nodi o biforcazioni in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica si definisce "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

2. Gli interventi si effettueranno, ove possibile, durante la fase di riposo vegetativo, esclusi quelli sulle branche morte che possono essere eseguiti tutto l'anno. La "potatura verde", cioè quella eseguita con le piante in fase vegetativa, è ammessa solamente per interventi di piccola entità.

3. Gli interventi di capitozzatura, qualora ritenuti necessari, devono comunque essere eseguiti in modo da non compromettere la sopravvivenza della pianta.

4. Gli interventi di potatura non eseguiti secondo le indicazioni del presente articolo comportano una sanzione determinata ai sensi di legge.

Art. 3.1.9 – Danneggiamenti

1. E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle essenze arboree, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio; sono ammesse pavimentazioni con autobloccanti in modo da renderle non impermeabili.
2. Nelle aree di pertinenza delle essenze arboree è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a m 0,20.
3. E' vietato inoltre l'asporto del terreno.
4. E' vietato affiggere cartelli manifesti e simili alle essenze arboree, di proprietà sia Pubblica che privata, quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante.
5. E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle essenze arboree e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

Art. 3.1.10 – Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). In particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza della pianta come definita al precedente art. 3.1.9.
2. All'interno della suddetta area non dovranno avvenire lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche.

Art. 3.1.11 – Difesa fitosanitaria

1. Nella difesa fitosanitaria occorre privilegiare, ove possibile, tecniche di lotta biologica e integrata al fine di evitare ricadute negative nei confronti della salute pubblica e dell'ambiente. In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari occorre adottare tutte le precauzioni stabilite dalla normativa vigente.
2. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde esistente è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente nonché all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.
3. In particolare è obbligatoria la lotta a:
 - Processionaria del Pino
 - Cancro colorato del Platano
 - Colpo di fuoco battericoE' inoltre consigliata la lotta all'*Hyphantria cunea* Drury (ruga defogliatrice).

Art. 3.1.12 – Manutenzione ed interventi a carico dell'Amministrazione Comunale

1. Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà Comunali effettuate dall'Amministrazione, o per conto di essa, possono essere eseguiti senza le

autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, sotto la direzione del Responsabile del Servizio comunale competente.

Art. 3.1.13 – Presa in carico di aree verdi da parte del Comune.

1. Le superfici a verde, per essere prese in carico da parte dell'Amministrazione comunale, devono essere state realizzate necessariamente secondo i criteri di seguito elencati.

2. Criteri per la realizzazione di aree a verde pubblico:

- formazione di tappeto erboso: le aree a verde pubblico saranno realizzate tramite apporto di terreno agrario privo di materiali incongrui (pietre, radici, cotico erboso) che dovrà essere prelevato nei primi 15 cm di terreno dopo l'asporto del cotico erboso. Il terreno dovrà essere perfettamente livellato in modo da non presentare conche dove si producano ristagni d'acqua. La formazione di tappeto erboso su terreno agrario avverrà con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, vangatura, erpicature), con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di di 100 g/mq di concime composto ternario, di 40 g/mq di seme, semina, rullatura, compreso eventuale ammendante organico.
- irrigazione prato: l'irrigazione avverrà con irrigatori statici comandati da elettrovalvola dimensionati in modo tale da garantire uniformità di acqua su tutta l'area interessata.
- i vari settori irrigui dovranno essere formati in modo che l'adacquamento dell'area nel suo complesso avvenga nel più breve tempo possibile, tenendo ovviamente conto della portata disponibile di presa.
- la rete di distribuzione dell'acqua irrigua, totalmente interrata, deve essere costituita da tubi in PVC e tubi in polietilene ad alta densità (PeAD); a monte della rete dovrà essere installato un gruppo di filtrazione costituito da un filtro a vortice, uno a sabbia e uno a rete opportunamente dimensionato in funzione della portata da erogare.
- la rete sarà dotata, oltre che delle necessarie valvole di sezionamento a comando elettrico, di valvole di scarico per lo svuotamento della rete a fine stagione.
- il programmatore elettronico dell'impianto dovrà essere alimentato ad energia elettrica ed avere capacità di programmazione per un numero di settori adeguati alle portate minime di funzionamento; esso sarà di tipo fisso, dovrà essere posizionato in apposita conchiglia di alloggiamento in modo tale da non poter venire in alcun modo manomesso e dovrà risultare completamente stagno all'immersione.
- le elettrovalvole saranno dotate di regolatore di flusso, di dispositivo di apertura e chiusura lenta contro il colpo d'ariete e di filtro antispurgo sulla membrana.
- i pozzetti di alloggiamento dei vari elementi dell'impianto avranno corpo e coperchio verde e saranno costituiti in materiale plastico addizionato con fibra di vetro garantito carrabile; il coperchio sarà dotato di serratura con chiave.

- tutti i cavi e i dispositivi ad alimentazione elettrica dovranno essere conformi alle norme CEI oltre che a tutte le altre disposizioni di legge, decreti e circolari ministeriali in vigore al momento dell'installazione, che regolano la specifica materia.
- piantumazione: le aree a verde saranno piantumate con messa a dimora di essenze tipo ippocastani, aceri, tigli, querce o altre tipiche del nostro territorio, aventi un fusto medio di circonferenza variabile 16 – 25 cm., a seconda della specie, misurato ad un metro da terra.
- Dovranno essere garantite le seguenti caratteristiche:
 - la pianta dovrà essere forte, sana, ben nutrita e ricca di riserve;
 - il fusto dovrà essere dritto dalla base alla vetta;
 - devono essere assenti le riprese vegetative cosiddette a "pipa" che ne discostino la linea da quella centrale;
 - le ramificazioni devono avere una buona distribuzione spaziale sul tronco;
 - ogni singola branca deve avere una regolare disposizione e dimensione dei rami che la compongono (non sono accettate le "forcelle" i "succhioni" ed i "mazzetti");
 - la vetta non deve manifestare dominanza sproporzionata sulle componenti apicali delle ramificazioni laterali;
 - la chioma deve essere iscritta in una figura regolare, a seconda delle caratteristiche proprie della specie impiegata;
- le piante dovranno aver subito almeno 2 trapianti per quelle con circonferenza inferiore ai 20 cm., ed almeno 3 per le altre; in ogni caso l'ultimo trapianto non dovrà essere avvenuto da più di tre anni.
- tutti gli alberi dovranno essere forniti in zolla, che dovrà presentarsi compatta, salda, imballata in juta e rete non zincata; le dimensioni della zolla saranno in rapporto alla circonferenza della pianta; tutti gli alberi dovranno iniziare l'impalcatura delle ramificazioni almeno a 4 metri dalla base;
- le piante a dimora dovranno essere ancorate a pali tutori in legno di conifera trattato di altezza m. 3,00 e diametro cm 8 - 10 con legature morbide che non causino danneggiamenti alla corteccia.
- la ditta concessionaria si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante: l'attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di 90 giorni a decorrere dall'inizio della prima vegetazione successiva alla messa a dimora, le piante si presentino sane ed in buono stato vegetativo. Le piante non attecchite in tale periodo dovranno essere sostituite a cura e a spese della Ditta Concessionaria
- le piantumazioni e verde in arredo urbano : dovrà essere previsto un apposito impianto d'irrigazione delle piante comandato da elettrovalvole dedicate. L'impianto sarà costituito da una linea di portata e da stacchi in ogni singola pianta a cui sarà collegato un tubo poroso o ala gocciolante che sarà da inserire in un tubo corrugato forato interrato, posto intorno alla pianta. Il

tutto dovrà essere sotterraneo e rispondere tassativamente alle caratteristiche di cui al precedente punto relativo all'irrigazione.

CAPO II – ALBERI DI PREGIO

Art. 3.2.1 – Individuazione degli alberi di pregio a salvaguardia degli elementi naturali del paesaggio agrario (gelsi, farnie, aceri campestri, salici)

1. Le alberature di particolare pregio che hanno raggiunto un considerevole sviluppo sono state e censite nelle tavole del PSC Quadro Conoscitivo; sono soggette a particolare tutela tutti gli alberi che abbiano raggiunto un diametro cm 50 misurato ad un metro dal colletto.
2. I gelsi in filare e singoli, le farnie, gli olmi, gli aceri campestri, i salici in fregio a canali e rivi sono considerati elementi imprescindibili del paesaggio rurale pertanto sono da considerarsi nel loro insieme e singolarmente di assoluto pregio.
3. Arbusti ed alberi con più tronchi che, pur non raggiungendo, per caratteristiche proprie della specie, le dimensioni previste dal Regolamento, siano considerati esemplari di particolare pregio, in relazione alla diffusione geografica, alla rarità, all'estetica, alla vetustà, per il loro sviluppo e la regolarità del portamento.

Art. 3.2.2 – Indicazioni per i proprietari

1. I proprietari degli alberi di pregio sono tenuti ad eliminare tempestivamente, ove possibile, le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali agenti nocivi quali il fuoco dovuto all'incendio doloso di argini o lo sversamento di sostanze nocive in prossimità dell'apparato radicale.
2. Manutenzione ordinaria. Il proprietario dell'essenza arborea di pregio è tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche della pianta e per l'incolumità delle persone. Nel caso dei gelsi (*morus alba*) ci si dovrà attenere alle seguenti disposizioni:
 - non eseguire capitozzature;
 - eseguire i tagli perfettamente rifilati evitando slabbrature della corteccia e scosciatura dei rami;
 - evitare di danneggiare durante le operazioni di potatura altre parti dell'albero non direttamente interessate dai lavori;
 - non procedere allo spargimento di prodotti potenzialmente pericolosi nell'area d'incidenza dall'apparato radicale dell'albero;
 - eliminare il materiale di risulta nel rispetto della normativa vigente, evitando di accendere fuochi;

- evitare l'uso di attrezzi meccanici rotanti (sfrangiatori) per potare, in quanto producono lesioni fortemente lacerate, sfilacciamenti, tagli multipli nei fusti e favoriscono la propagazione di fitopatogeni da ferita.

3. Manutenzione straordinaria o abbattimenti autorizzati. Gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune. In caso di immediato pericolo il proprietario ne darà comunicazione all'Amministrazione Comunale e, quindi, procederà all'abbattimento. In caso di malattia tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune.

4. Sostituzioni a seguito di abbattimento. In caso di abbattimento autorizzato, per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie salvo casi particolari nei quali il Comune prescriverà l'utilizzo di altre specie. Gli impianti di sostituzione dovranno avvenire con piante aventi diametro di almeno 10 cm, misurato ad 1 m dal colletto ed essere effettuate tassativamente entro un anno.

5. Sanzioni. L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione di cui al presente articolo, e gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comportano una sanzione amministrativa. Per le piante tutelate ai sensi del Codice dei Beni Culturali di cui al D.Lgs. 42/2004 si rimanda alle sanzioni specificatamente previste dal suddetto Codice.

Art. 3.2.3 – Divieto di incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte

1. E' vietato incendiare e/o diserbare la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e le aree incolte in genere.

2. Sono escluse da queste norme i canali e i fossi demaniali gestiti dai Consorzi di Bonifica secondo i loro specifici Regolamenti e le scoline atte a garantire un'adeguata regimazione delle acque.

Art. 3.2.4 – Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade

1. Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari. Per una maggiore tutela della flora rara, gli interventi manutentivi andranno effettuati preferibilmente nel periodo estivo ed autunnale e non prima della metà di maggio.

2. Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua fiancheggianti le strade comunali e vicinali, è fatto obbligo ai frontisti di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque.

3. Per i fossi ed i canali demaniali si rimanda a quanto riportato all'articolo precedente. Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al periodico rifacimento al fine di garantire il corretto deflusso delle acque.

4. Oltre a queste operazioni i frontisti dovranno provvedere ad eseguire le seguenti opere sulla loro proprietà:

- o taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale;

- o contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade o camminamenti ed al fine di non ostacolare la viabilità o il passaggio.
5. Le violazioni alle disposizioni ai commi precedenti, qualora non sanzionate da altre leggi sovraordinate, sono punite con la sanzione amministrativa ed i lavori dovranno essere eseguiti con spese a carico degli inadempienti.
6. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, si rimanda al Nuovo Codice della Strada e al suo Regolamento Attuativo.

Art. 3.2.5 – Salvaguardia del sistema idrico superficiale e sotterraneo

1. Il sistema dei canali, i laghetti e corsi d'acqua, i pozzi, le risorgive compresa la rispettiva vegetazione ripariale devono essere salvaguardati.
2. A tal fine è vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.
3. E' vietato tombare o modificare canali e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale di irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti previa certificazione ed autorizzazione degli organi competenti.
4. E' vietata la messa a dimora di specie arboree od arbustive esotiche nei pressi di laghetti e specchi d'acqua fino ad una distanza inferiore ai 30 metri nonché l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione naturale esistente lungo gli specchi e corsi d'acqua se non autorizzati dagli Enti competenti.
5. L'eventuale vegetazione presente attorno ai laghetti ed agli specchi d'acqua è soggetta alle norme del presente Regolamento.
6. Il Comune può autorizzare progetti di riqualificazione e riassetto della vegetazione spondale finalizzati ad un incremento della qualità naturalistica e funzionalità ecologica.
7. Nel caso di attraversamenti stradali, guadi, ponti o a seguito della realizzazione, in un ambito di meno di 10 metri dall'alveo, di linee tecnologiche (acquedotti, linee elettriche, condotte del gas, ecc.) o di interventi di regimazione, risistemazione e difesa idraulica, fatti salvi i provvedimenti autorizzativi che devono essere rilasciati dagli Enti preposti, dovranno essere realizzati opportuni interventi di ripristino ambientale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Art. 3.2.6 – Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi

1. Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere preferibilmente salvaguardati.
2. Nelle zone agricole ed in quelle tutelate per legge l'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi potrà essere eseguita qualora rientri nei lavori di ordinaria coltivazione agricola oppure quando faccia parte di un progetto di riqualificazione del verde che comporti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, una miglioria ambientale dell'esistente o nel caso in cui la rimozione riguardi piante affette da malattie o virosi.

3. È consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa evitando, ove possibile, l'utilizzo di trinciaerba e trinciasamenti.

CAPO III – PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Art. 3.3.1 – Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico ed ambientale

1. Gli interventi, anche a carattere di manutenzione, effettuati nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, debbono tendere alla conservazione delle originarie caratteristiche qualora i predetti parchi e giardini risultino essere tutelati da uno strumento di pianificazione comunale.
2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1, qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle norme di tutela del bene.
3. L'inosservanza delle presenti disposizioni è punita secondo le norme vigenti in materia.